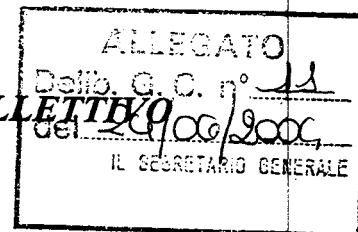


REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "RECIOTO"



Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

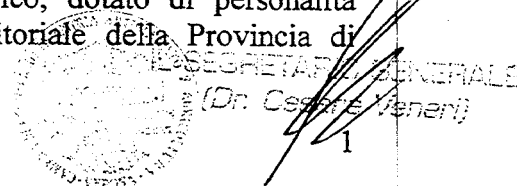
1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo italiano "RECIOTO" depositato in data 9 aprile 2004 al numero PN2004C000068 in classe di prodotto 33.
2. Il marchio collettivo RECIOTO (d'ora in avanti: Marchio) può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata:
 - Gambellara Recioto, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 26 agosto 1993 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;
 - Recioto di Soave, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 settembre 2001 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 1° ottobre 2001 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;
 - Recioto della Valpolicella, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 marzo 2003 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 marzo 2003 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;(di seguito i "Vini").

Art. 2 - Marchio

1. Il Marchio è costituito dalla parola RECIOTO in qualsivoglia carattere, dimensione o colore.

Art. 3 - Titolare

1. Titolari del Marchio sono, congiuntamente:
 - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (d'ora in avanti: Camera di Commercio di Verona), con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Verona, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore;
 - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza (d'ora in avanti: Camera di Commercio di Vicenza), con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 37, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di



Vicenza, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore;

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso

1. L'uso del Marchio è concesso, su richiesta, dai Titolari, alle condizioni previste dal presente regolamento, agli imprenditori che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Sono tenuti a richiedere la licenza d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

2. Per ottenere la concessione della Licenza d'uso del Marchio le imprese richiedenti dovranno:

- essere iscritte nel registro delle imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura italiana [o di un corrispondente ente di un altro Paese appartenente all'Unione Europea], e risultare attive;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;
- non risultare protestate nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda.

A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

Art. 5 - Prodotti identificati

1. Il Marchio identifica e protegge il seguente prodotto:

vino "GAMBELLARA RECIOTO – RECIOTO DI SOAVE – RECIOTO DELLA VALPOLICELLA"

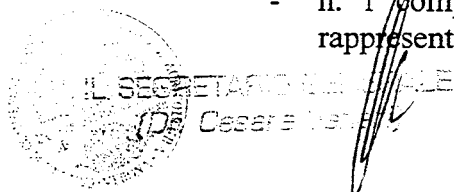
prodotto conformemente ad uno dei tre Disciplinari di cui all'art. 1, comma 2, incluso nella classe di prodotto n.33 della classificazione internazionale di Nizza in materia di registrazione dei marchi.

Art. 6 - Comitato di valutazione

1. Alla gestione del Marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede la Camera di Commercio di Verona, che concede in uso il marchio RECIOTO su parere vincolante del Comitato di valutazione nominato ai sensi del presente Regolamento.

2. Il Comitato di valutazione è nominato dalle Giunte delle Camere di Commercio di Vicenza e di Verona, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è costituito da 7 membri, così individuati:

- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Vicenza, in sua rappresentanza;



- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Verona, in sua rappresentanza;
- n. 5 componenti in rappresentanza dei produttori dei Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere dei quali: n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Gambellara; n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Soave; n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Valpolicella; n. 1 scelto dalla Camera di Commercio di Vicenza; n. 1 scelto dalla Camera di Commercio di Verona.

Il Comitato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, elegge al suo interno un Presidente, tra i due componenti in rappresentanza degli enti titolari del Marchio, il quale dura in carica 4 anni.

3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei Disciplinari dei Vini tutelati, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalle Giunte camerali di Vicenza e di Verona.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 4 componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza di ciascuna Camera di Commercio. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche per convocazione scritta congiunta di almeno tre suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

5. Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso la segreteria della Giunta camerale.

Art. 7 - Ammissione all'uso del Marchio

1. I soggetti che intendono usare il Marchio o rinnovarne l'uso devono presentare domanda scritta per il rilascio della licenza d'uso alla Camera di Commercio di Verona o Vicenza, che le trasmetterà al Comitato di valutazione avente sede presso la Camera di Commercio di Verona.

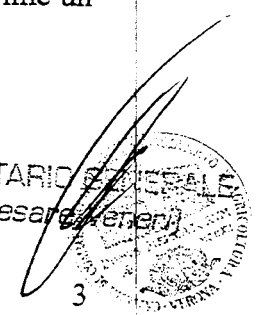
2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.

3. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento.

4. Il Comitato di valutazione verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati ed esprime un parere in base agli esiti della verifica. Il parere può comportare:

- a) l'accoglimento;
- b) la reiezione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Perini)



3

- c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. La Giunta della Camera di Commercio di Verona, in base al parere tecnico vincolante del Comitato di valutazione delibera, anche per conto della Camera di Commercio di Vicenza,
- a) l'accoglimento;
- oppure
- b) la reiezione;
- della domanda.
6. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.
7. Contro le decisioni della Giunta della Camera di Commercio di Verona è ammesso ricorso al TAR Veneto.
8. In caso di estensione della protezione del Marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli oggetto della Licenza, l'estensione territoriale della Licenza anche a detti ulteriori Paesi si intenderà efficace per il Beneficiario dalla comunicazione scritta al Beneficiario medesimo che l'una o l'altra Camera di Commercio avranno cura di trasmettere.

Art. 8 – La licenza d'uso del Marchio

1. La licenza d'uso del Marchio (d'ora in avanti la "Licenza") è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di Licenza è valido ed oggetto di proprietà da parte delle Camere di Commercio titolari.
2. Le Giunte camerali possono stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio, sentito il Comitato di Valutazione.
3. La Licenza è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti: Beneficiario) dalla Camera di Commercio di Verona, a seguito della delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7, ed ha durata quinquennale rinnovabile. In ogni caso la licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.
4. Nella Licenza sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce; la Licenza conferisce al Beneficiario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Beneficiario all'utilizzo del Marchio, in conformità a quanto previsto dal contratto di Licenza.
5. Il Beneficiario viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dalla Camera di Commercio di Verona.
6. La rinuncia alla licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza, devono



IL SEGRETARIO
Dr. Cesare [firma]

essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario alla Camera di Commercio di Verona per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 9 – Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari

1. Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare.
2. Ciascun Beneficiario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i prodotti e con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.
3. Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio. In caso di deposito di una domanda di marchio in contrasto con il presente articolo, il Beneficiario si impegna a trasferire gratuitamente la titolarità del marchio confusorio alle Camere di Commercio titolari del Marchio. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al deposito, quali marchi figurativi, di etichette da utilizzarsi sulle bottiglie, ove tali marchi figurativi contengano espressamente il nome o la ragione sociale del produttore Beneficiario e siano riferite a prodotti autorizzati nella Licenza.
4. Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o delle Camere di Commercio.
5. L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi dei Titolari e degli altri Beneficiari. Su richiesta di ciascun Titolare, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.
6. È vietato a ciascun Beneficiario cedere la licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento della Camera di Commercio di Verona.
7. Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di valutazione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da proporre alle Giunte delle Camere di Commercio.
8. Ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenni e manlevate le Camere di Commercio titolari del Marchio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.
9. Ciascun Beneficiario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza che da ciò derivi diritto alcuno di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, le Camere di Commercio perdano definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio o esso decada o venga limitato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Vignari)

10. L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio. Ciascun Beneficiario è quindi tenuto a fornire periodicamente alla Camera di Commercio di Verona o a soggetto da essa incaricato, a richiesta della medesima, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio ed ogni documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Art. 10 – Controlli

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Beneficiario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete alla Camera di Commercio di Verona, che lo esercita direttamente o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.

2. Ai fini esclusivi di esercitare il predetto controllo, la Camera di Commercio di Verona ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti oggetto della licenza d'uso del Marchio. Detti controlli avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Art. 11 – Sanzioni

1. In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, la Giunta della Camera di Commercio di Verona, su proposta del Comitato di valutazione, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- a) diffida scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna violazione;
- c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

2. Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha diritto di richiedere di essere ascoltato avanti la Giunta della Camera di Commercio di Verona a suo discarico prima della applicazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

3. La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

4. L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte delle Camere di Commercio titolari del Marchio o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)

5. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio di Verona e Vicenza è possibile il ricorso al TAR Veneto.

Art. 12 – Pubblicità e riservatezza

1. Tutti i provvedimenti della Camera di Commercio di Verona sono pubblici ed accessibili a chi ne abbia interesse.
2. Gli atti e le informazioni riguardanti i singoli Beneficiari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge o regolamentari in senso contrario o salvo autorizzazione scritta degli stessi.
3. Il provvedimento di concessione della licenza, come pure la sospensione della validità o di revoca definitiva della stessa, saranno oggetto di pubblicazione all'albo della Camera di Commercio di Verona.
4. Le Camere di Commercio di Vicenza e di Verona ed il Comitato di valutazione sono vincolati al segreto professionale.

Art. 13 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Verona, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

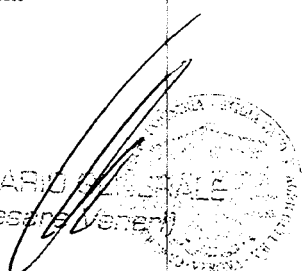
L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è modificabile con delibere delle Camere di Commercio di Verona e Vicenza sentito il Comitato di valutazione.
2. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Comitato di valutazione o da almeno un terzo dei Beneficiari.
3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 15 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Venet)



1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge.
Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.
2. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono già in possesso di tutti i requisiti per la concessione della Licenza secondo quanto stabilito del presente Regolamento ed usano da almeno sei mesi sui loro prodotti, conformemente alle regole previste dal presente Regolamento e del Disciplinare, la denominazione oggetto di Marchio, hanno diritto a continuare in detto uso senza la necessità di sottostare alla procedura di ammissione prevista dall'art. 7.
3. La Camera di Commercio di Verona, su indicazione del Comitato di valutazione, redige un elenco degli imprenditori che, sulla base di quanto noto, si intendono Beneficiari ai sensi del comma 2 che precede, e, sentito il Comitato di valutazione, predispone le Licenze in capo a ciascuno dei predetti Beneficiari e le trasmette ai medesimi. Dal momento della ricezione della Licenza da parte del Beneficiario, l'uso del Marchio è disciplinato esclusivamente e ad ogni effetto dalla Licenza e dal presente Regolamento.
4. Un imprenditore, che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al comma 2 che precede, non viene incluso nell'elenco ai sensi del comma 3, può presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento istanza di ammissione all'uso ai sensi dell'art. 7, indicando esclusivamente le circostanze e fornendo le prove che gli conferiscono il diritto ai sensi del comma 2.
5. Per la gestione e difesa del marchio, le Camere di Commercio di Verona e Vicenza individueranno di comune accordo le risorse necessarie.

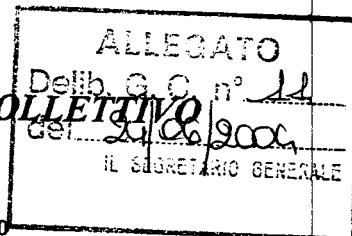
Testo approvato

- dalla Camera di Commercio di Vicenza in data 18 maggio 2004;
- dalla Camera di Commercio di Verona in data 03 giugno 2004.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Venzani)

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "RECIOTO"



Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo comunitario "RECIOTO" depositato in data 29 aprile 2004 al numero 003776283 in classe di prodotto 33.

2. Il marchio collettivo RECIOTO (d'ora in avanti: Marchio) può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati per i vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata:

- Gambellara Recioto, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 26 agosto 1993 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;
- Recioto di Soave, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 settembre 2001 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 1° ottobre 2001 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;
- Recioto della Valpolicella, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 marzo 2003 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 marzo 2003 e che osservano le norme del presente regolamento, provenienti dalla zona d'origine così come definita dall'art. 3 del Disciplinare;

(di seguito i "Vini").

Art. 2 - Marchio

1. Il Marchio è costituito dalla parola RECIOTO in qualsivoglia carattere, dimensione o colore.

Art. 3 - Titolare

1. Titolari del Marchio sono, congiuntamente:

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (d'ora in avanti: Camera di Commercio di Verona), con sede in Verona, Corso Porta Nuova n. 96, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Verona, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza (d'ora in avanti: Camera di Commercio di Vicenza), con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 37, ente autonomo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica che, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Vergeri)

Vicenza, svolge funzioni di interesse generale per le imprese e lo sviluppo del mercato, rappresentata dal suo Presidente pro tempore;

Art. 4 - Soggetti che possono richiedere la licenza d'uso

1. L'uso del Marchio è concesso, su richiesta, dai Titolari, alle condizioni previste dal presente regolamento, agli imprenditori che producono, pongono in vendita o distribuiscono i Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere nel mercato. Sono tenuti a richiedere la licenza d'uso coloro i quali intendono apporre il Marchio sui Vini o loro confezioni per offrirli ed immetterli in commercio o detenerli a tale fine, nonché usare il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

2. Per ottenere la concessione della Licenza d'uso del Marchio le imprese richiedenti dovranno:

- essere iscritte nel registro delle imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura italiana [o di un corrispondente ente di un altro Paese appartenente all'Unione Europea], e risultare attive;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- non risultare fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;
- non risultare protestate nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda.

A loro carico, inoltre, non dovranno risultare in atto diffide motivate da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali o internazionali, per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.

Art. 5 - Prodotti identificati

1. Il Marchio identifica e protegge il seguente prodotto:

vino "GAMBELLARA RECIOTO – RECIOTO DI SOAVE – RECIOTO DELLA VALPOLICELLA"

prodotto conformemente ad uno dei tre Disciplinari di cui all'art. 1, comma 2, incluso nella classe di prodotto n.33 della classificazione internazionale di Nizza in materia di registrazione dei marchi.

Art. 6 - Comitato di valutazione

1. Alla gestione del Marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede la Camera di Commercio di Verona, che concede in uso il marchio RECIOTO su parere vincolante del Comitato di valutazione nominato ai sensi del presente Regolamento.

2. Il Comitato di valutazione è nominato dalle Giunte delle Camere di Commercio di Vicenza e di Verona, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Esso è costituito da 7 membri, così individuati:

- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Vicenza, in sua rappresentanza;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dn. Cesare Verini)

- n. 1 componente scelto dalla Camera di Commercio di Verona, in sua rappresentanza;
- n. 5 componenti in rappresentanza dei produttori dei Vini che il Marchio ha lo scopo di identificare e proteggere dei quali: n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Gambellara; n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Soave; n. 1 indicato dal Consorzio volontario di tutela del vino Valpolicella; n. 1 scelto dalla Camera di Commercio di Vicenza; n. 1 scelto dalla Camera di Commercio di Verona.

Il Comitato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, elegge al suo interno un Presidente, tra i due componenti in rappresentanza degli enti titolari del Marchio, il quale dura in carica 4 anni.

3. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei Disciplinari dei Vini tutelati, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi dalle Giunte camerali di Vicenza e di Verona.

4. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno 4 componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza di ciascuna Camera di Commercio. Esso si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed almeno due volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, indicante data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Comitato può riunirsi anche per convocazione scritta congiunta di almeno tre suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in carenza o irregolarità di convocazione, in caso di presenza plenaria dei suoi membri.

5. Il Comitato esprime il suo parere a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Comitato viene redatto, a cura del Presidente o di un membro da egli designato, sintetico verbale in apposito libro dei verbali del Comitato, depositato e conservato presso la segreteria della Giunta camerale.

Art. 7 - Ammissione all'uso del Marchio

1. I soggetti che intendono usare il Marchio o rinnovarne l'uso devono presentare domanda scritta per il rilascio della licenza d'uso alla Camera di Commercio di Verona o Vicenza, che le trasmetterà al Comitato di valutazione avente sede presso la Camera di Commercio di Verona.

2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione del presente Regolamento.

3. La domanda deve contenere le informazioni e la documentazione che consentano di verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento.

4. Il Comitato di valutazione verifica l'esistenza dei requisiti dichiarati ed esprime un parere in base agli esiti della verifica. Il parere può comportare:

- a) l'accoglimento;
- b) la reiezione;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)

- c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. La Giunta della Camera di Commercio di Verona, in base al parere tecnico vincolante del Comitato di valutazione delibera, anche per conto della Camera di Commercio di Vicenza,
- a) l'accoglimento;
- oppure
- b) la reiezione;
- della domanda.
6. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinato.
7. Contro le decisioni della Giunta della Camera di Commercio di Verona è ammesso ricorso al TAR Veneto.
8. In caso di estensione della protezione del Marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli oggetto della Licenza, l'estensione territoriale della Licenza anche a detti ulteriori Paesi si intenderà efficace per il Beneficiario dalla comunicazione scritta al Beneficiario medesimo che l'una o l'altra Camera di Commercio avranno cura di trasmettere.

Art. 8 – La licenza d'uso del Marchio

1. La licenza d'uso del Marchio (d'ora in avanti la "Licenza") è gratuita e non esclusiva. Essa si riferisce ai Paesi nei quali il Marchio oggetto di Licenza è valido ed oggetto di proprietà da parte delle Camere di Commercio titolari.
2. Le Giunte camerali possono stabilire un contributo spese annuo, suscettibile di aggiornamento, per la gestione del Marchio, sentito il Comitato di Valutazione.
3. La Licenza è rilasciata al richiedente (d'ora in avanti: Beneficiario) dalla Camera di Commercio di Verona, a seguito della delibera di ammissione all'uso del Marchio di cui al precedente art. 7, ed ha durata quinquennale rinnovabile. In ogni caso la licenza decade automaticamente ove venga a decadere, per qualsivoglia ragione, il Marchio.
4. Nella Licenza sono indicati i prodotti ed i Paesi cui essa si riferisce; la Licenza conferisce al Beneficiario il diritto all'uso del Marchio per i prodotti indicati nel provvedimento di rilascio. Tale provvedimento vincola altresì i distributori e/o i rivenditori dei prodotti del Beneficiario all'utilizzo del Marchio, in conformità a quanto previsto dal contratto di Licenza.
5. Il Beneficiario viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dalla Camera di Commercio di Verona.
6. La rinuncia alla licenza o il venire meno, per qualsivoglia motivo, dei requisiti che in base al presente Regolamento consentono la concessione della Licenza, devono



SEGRETERIA GENERALE
(Dr. Cesare ...)

essere comunicati senza ritardo dal Beneficiario alla Camera di Commercio di Verona per la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

Art. 9 – Uso del Marchio e obblighi dei Beneficiari

1. Ciascun Beneficiario è tenuto al costante rispetto delle condizioni che consentono il rilascio della Licenza d'uso del Marchio, ivi compreso il rispetto del Disciplinare.
2. Ciascun Beneficiario è tenuto ad usare il Marchio esclusivamente per i prodotti e con le modalità indicati nel provvedimento di rilascio della Licenza d'uso.
3. Ciascun Beneficiario deve astenersi dal depositare o dall'utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione con il Marchio. In caso di deposito di una domanda di marchio in contrasto con il presente articolo, il Beneficiario si impegna a trasferire gratuitamente la titolarità del marchio confusorio alle Camere di Commercio titolari del Marchio. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al deposito, quali marchi figurativi, di etichette da utilizzarsi sulle bottiglie, ove tali marchi figurativi contengano espressamente il nome o la ragione sociale del produttore Beneficiario e siano riferite a prodotti autorizzati nella Licenza.
4. Ciascun Beneficiario è tenuto, nell'uso del Marchio, a non compiere alcun atto od omissione che possano danneggiare, ledere o sminuire in qualsiasi modo la reputazione del Marchio stesso e/o delle Camere di Commercio.
5. L'uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi dei Titolari e degli altri Beneficiari. Su richiesta di ciascun Titolare, ciascun Beneficiario si impegna ad inviare copia delle campagne pubblicitarie effettuate contenenti il Marchio.
6. È vietato a ciascun Beneficiario cedere la licenza d'uso, concedere sub licenze o altrimenti disporre del Marchio a favore di terzi, senza il preventivo assenso scritto comunicato con provvedimento della Camera di Commercio di Verona.
7. Il Beneficiario che venga a conoscenza di violazioni di terzi nell'uso del Marchio, è tenuto a darne immediata informazione scritta al Comitato di valutazione, che deciderà in totale discrezione gli eventuali provvedimenti da proporre alle Giunte delle Camere di Commercio.
8. Ciascun Beneficiario è tenuto a tenere indenni e manlevate le Camere di Commercio titolari del Marchio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a beni da egli prodotti e/o commercializzati e contraddistinti dal Marchio.
9. Ciascun Beneficiario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza che da ciò derivi diritto alcuno di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, le Camere di Commercio perdano definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio o esso decada o venga limitato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare *[firma]*)

10. L'uso del Marchio da parte del Beneficiario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in tema di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del Marchio. Ciascun Beneficiario è quindi tenuto a fornire periodicamente alla Camera di Commercio di Verona o a soggetto da essa incaricato, a richiesta della medesima, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal Marchio ed ogni documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

Art. 10 – Controlli

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento da parte di ciascun Beneficiario, anche in tempi successivi al rilascio della Licenza, compete alla Camera di Commercio di Verona, che lo esercita direttamente o per il tramite di soggetti da esso a ciò incaricati.

2. Ai fini esclusivi di esercitare il predetto controllo, la Camera di Commercio di Verona ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate, verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti oggetto della licenza d'uso del Marchio. Detti controlli avverranno possibilmente durante il normale orario di lavoro e con modalità tali da limitare quanto più possibile il disagio per le normali attività produttive o commerciali.

Art. 11 – Sanzioni

1. In caso di inadempimento al presente Regolamento da parte di un Beneficiario, la Giunta della Camera di Commercio di Verona, su proposta del Comitato di valutazione, commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in relazione alla gravità o reiterazione della violazione:

- a) diffida scritta;
- b) ammenda, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per ciascuna violazione;
- c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;
- d) revoca definitiva della Licenza d'uso del Marchio.

2. Il Beneficiario deve essere informato dell'avvio del procedimento sanzionatorio a suo carico ed ha diritto di richiedere di essere ascoltato avanti la Giunta della Camera di Commercio di Verona a suo discarico prima della applicazione della sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e devono essere indicate la violazione e la sanzione applicata.

3. La sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco degli utilizzatori di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

4. L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni o altre azioni di tutela da parte delle Camere di Commercio titolari del Marchio o degli altri Beneficiari che ne avessero titolo a causa della violazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)

5. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio di Verona e Vicenza è possibile il ricorso al TAR Veneto.

Art. 12 – Pubblicità e riservatezza

1. Tutti i provvedimenti della Camera di Commercio di Verona sono pubblici ed accessibili a chi ne abbia interesse.
2. Gli atti e le informazioni riguardanti i singoli Beneficiari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge o regolamentari in senso contrario o salvo autorizzazione scritta degli stessi.
3. Il provvedimento di concessione della licenza, come pure la sospensione della validità o di revoca definitiva della stessa, saranno oggetto di pubblicazione all'albo della Camera di Commercio di Verona.
4. Le Camere di Commercio di Vicenza e di Verona ed il Comitato di valutazione sono vincolati al segreto professionale.

Art. 13 – Controversie

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Verona, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro volontà contrattuale.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è modificabile con delibere delle Camere di Commercio di Verona e Vicenza sentito il Comitato di valutazione.
2. La proposta di modifica può provenire da ciascun membro del Comitato di valutazione o da almeno un terzo dei Beneficiari.
3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Beneficiario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel predetto termine ciascun Beneficiario ha facoltà di recedere dalla Licenza.

Art. 15 – Entrata in vigore e Disposizione Transitoria

IL SEGRETARIO
(Dr. Cesare Zileri)



1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo e viene trasmesso al competente Ufficio Marchi per le incombenze di legge.
Esso ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.
2. Gli imprenditori che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono già in possesso di tutti i requisiti per la concessione della Licenza secondo quanto stabilito del presente Regolamento ed usano da almeno sei mesi sui loro prodotti, conformemente alle regole previste dal presente Regolamento e del Disciplinare, la denominazione oggetto di Marchio, hanno diritto a continuare in detto uso senza la necessità di sottostare alla procedura di ammissione prevista dall'art. 7.
3. La Camera di Commercio di Verona, su indicazione del Comitato di valutazione, redige un elenco degli imprenditori che, sulla base di quanto noto, si intendono Beneficiari ai sensi del comma 2 che precede, e, sentito il Comitato di valutazione, predispone le Licenze in capo a ciascuno dei predetti Beneficiari e le trasmette ai medesimi. Dal momento della ricezione della Licenza da parte del Beneficiario, l'uso del Marchio è disciplinato esclusivamente e ad ogni effetto dalla Licenza e dal presente Regolamento.
4. Un imprenditore, che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al comma 2 che precede, non viene incluso nell'elenco ai sensi del comma 3, può presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento istanza di ammissione all'uso ai sensi dell'art. 7, indicando esclusivamente le circostanze e fornendo le prove che gli conferiscono il diritto ai sensi del comma 2.
5. Per la gestione e difesa del marchio, le Camere di Commercio di Verona e Vicenza individueranno di comune accordo le risorse necessarie.

Testo approvato

- dalla Camera di Commercio di Vicenza in data 18 maggio 2004;
- dalla Camera di Commercio di Verona in data 03 giugno 2004.



IL SEGRETARIO GENERALE